

Riunione delle nuove Camere: prende avvio la XVI legislatura.

28 Aprile 2008

Come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica (DPR 20 del 6 febbraio 2008) le nuove Camere si riuniranno il 29 aprile p.v..

Alla Camera dei Deputati, i seggi assegnati, comprensivi dei 12 della circoscrizione estero, risultano, dai dati del Ministero dell'Interno, così ripartiti: 344 seggi assegnati alla coalizione di centro destra (Il Popolo della Libertà-PDL, Lega Nord, Movimento per l'Autonomia alleati per il Sud), 246 seggi a quella di centro sinistra (Partito Democratico-PD, Di Pietro-Italia dei Valori), 36 all'Unione di Centro e 2 alla Südtiroler Volkspartei-Svp, 1 all'Aut. Lib. Democratie e 1 al Mov. Ass. italiani all'estero, per un totale di 630 deputati.

Al Senato i seggi assegnati, comprensivi dei 6 della circoscrizione estero, risultano, dai dati del Ministero dell'Interno, così ripartiti: 174 alla coalizione di centro destra, 132 alla coalizione di centro sinistra, 3 all'Unione di Centro, 2 alla Svp, 2 alla Svp-Insieme per le autonomie, 1 alla Valle d'Aoste e 1 al Mov. Ass. italiani all'estero, per un totale di 315 senatori a cui vanno aggiunti i sette senatori a vita.

La prima riunione dall'Assemblea prevede all'ordine del giorno l'elezione dei Presidenti delle Camere. A tal fine, in base a quanto prescritto dai Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato riguardo agli adempimenti istituzionali preliminari, il Senato sarà presieduto dal parlamentare più anziano per età e la Camera dei Deputati dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti eletti nella legislatura precedente.

In particolare, al Senato si procede con votazione a scrutinio segreto e viene eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti; tale maggioranza è richiesta nel caso in cui si rendesse necessario un secondo scrutinio. Alla terza votazione, invece, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la suddetta maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Alla Camera l'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra gli stessi anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

A seguito dell'elezione del Presidente ciascuna Camera procede alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, composto, come da Regolamento, da (quattro) Vicepresidenti, (tre) Questori e (otto) Segretari.

Nei giorni immediatamente successivi – due secondo il Regolamento della Camera dei Deputati, tre secondo quello del Senato – si dà avvio alla formazione dei Gruppi parlamentari, con l'indicazione da parte di ogni parlamentare del Gruppo del quale intende far parte.

I Gruppi parlamentari una volta formati, con un minimo di venti deputati o di dieci senatori, procedono ad eleggere il proprio Presidente, nonché a designare i propri rappresentanti all'interno delle singole Commissioni parlamentari permanenti.

Ciascuna Commissione parlamentare, una volta costituita, provvede ad eleggere il proprio Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari.

Unitamente a questi adempimenti dovrà, quindi, essere nominato il Presidente del Consiglio e formato il nuovo Governo.

Elenco dei parlamentari eletti alla [Camera dei Deputati](#) e al [Senato](#).